



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 5986/2021 R.G.** promossa da

G. ed S. (avv. xxxx)

ATTORI

contro

C. e O. (avv. kkkkk)

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Gli attori hanno agito per conseguire la riduzione in pristino dello stato di alcune costruzioni che i convenuti avrebbero realizzato in violazione delle distanze legali.

I convenuti hanno eccepito la nullità della citazione per incompletezza dell'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e ne hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito.

Con ordinanza del 1° ottobre 2021 è stata respinta l'eccezione di nullità della citazione e, in applicazione dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione è stata presentata in data 15 febbraio 2022, dopo il decorso del termine assegnato, e il primo incontro è stato fissato per il 16 marzo 2022, dopo l'udienza di rinvio calendarizzata con la citata ordinanza del 1° ottobre 2021.

I convenuti, quindi, hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'avversa azione. Gli attori vi si sono opposti, argomentando della natura ordinatoria del termine di quindici giorni contemplato dall'art. 5 comma 1-*bis* d.lgs. n. 28/2010.

Con ordinanza del 25 febbraio 2022, ritenuta la serietà dell'eccezione di improcedibilità, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Scaduti i termini *ex art.* 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.

2.

Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

3.

Nelle materie elencate dall'art. 5 comma 1-*bis* d.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che, in difetto del procedimento di mediazione, la domanda giudiziale non è decidibile nel merito ed il giudizio si deve arrestare con una pronuncia di rito (*i.e.*, una pronuncia sul processo, non sulla domanda).

Quando la mediazione non è stata esperita prima dell'instaurazione del giudizio, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. A questo punto occorre stabilire quali incombenti debbano essere assolti, ed entro quali termini, affinché possa dirsi avverata la condizione di procedibilità.

Anzitutto, è necessario che la domanda di mediazione sia inoltrata entro la scadenza del termine assegnato dal giudice. Gli attori obiettano che tale termine, in assenza di diversa qualificazione, sarebbe da ritenere ordinatorio. La questione assume rilevanza – in astratto – per stabilire se esso sia prorogabile o meno. Tuttavia, nel caso concreto, il tema perde importanza, atteso che il termine ordinatorio non prorogato prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 154 c.p.c. e lasciato inutilmente scadere ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4448 del 21/02/2013; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011) ed è pacifico che gli attori non abbiano rispettato il termine loro concesso con ordinanza del 1° ottobre 2021 e non ne abbiano chiesta la proroga prima della scadenza.

In secondo luogo, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice deve svolgersi il primo incontro delle parti innanzi al mediatore. Questo requisito è stato stabilito da Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 in relazione alla mediazione delegata dal giudice, sicché si deve applicare, *a fortiori*, anche alla mediazione obbligatoria. È documentale che il primo incontro di mediazione fosse fissato al 16

marzo 2022, in data successiva all'udienza di rinvio calendarizzata con la più volte menzionata ordinanza del 1° ottobre 2021.

Gli attori sono allora incorsi in due violazioni: del termine per la presentazione della domanda di mediazione e di quello entro il quale avrebbe dovuto tenersi il primo incontro di mediazione.

Può dirsi con certezza, quindi, che la condizione di procedibilità sia definitivamente mancata e che il processo debba chiudersi con una pronuncia di rito.

4.

Le pronunce di rito sono pacificamente idonee a generare fenomeni di soccombenza. In questo caso, la soccombenza degli attori è ancora più evidente, atteso che gli stessi si sono opposti alla declaratoria di improcedibilità rendendo necessaria una specifica attività difensiva e decisionale sul punto.

Da ciò discende che gli attori, in solido fra loro, dovranno rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Non sono liquidati compensi per la fase di istruzione e trattazione, in quanto non sono state assunte prove costituende né sono stati assegnati i termini *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1. dichiara** l'improcedibilità della domanda attorea;
- 2. condanna** gli attori, in solido fra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in euro 5.534,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Brescia, 28 giugno 2022

Il giudice

Andrea Tinelli